



COMUNE DI SIZIANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL
VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.11.2024

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. Il Codice del Terzo settore, approvato con il D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017, fornisce una disciplina unitaria all'attività di volontariato e prevede all'art. 17 comma 2 la figura del volontario, ovvero di una *“persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”*
2. La Corte dei Conti sezione Autonomie, con il parere n. 26 del 24 novembre 2017, ha previsto la possibilità di svolgere attività di volontariato singolarmente ed in via autonoma stabilendo gli adempimenti obbligatori in capo agli Enti locali per avvalersi dei volontari individuali, tra i quali l'adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, intende disciplinare ed organizzare l'attività di singoli cittadini denominati “Volontari Civici” che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente scelgono di mettere a disposizione una parte del proprio tempo e delle proprie abilità per svolgere attività in favore della comunità e del bene comune.

Art. 3 – Il Volontario Civico

1. Ai fini del presente Regolamento, si definisce Volontario Civico la cittadina o il cittadino che individualmente mette a disposizione le proprie abilità, le proprie competenze ed il proprio tempo per svolgere (senza scopo di lucro, neanche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile) una o più attività di interesse pubblico a beneficio dei singoli e della comunità locale, attività che non siano espressamente riservate in via esclusiva da Leggi, Regolamenti o altro, allo stesso Comune o ad altri soggetti.
2. La scelta di divenire Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata, in qualsiasi momento revocabile e non condizionata da uno stato di bisogno.
3. L'attività di Volontariato Civico non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto del servizio; è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Art. 4 – Identificazione dei servizi

1. Il servizio di volontariato civico individuale può essere svolto nelle seguenti aree di intervento:
 - a) MANUTENZIONE, VIGILANZA, CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (es. attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza su aree e/o strutture pubbliche come parchi pubblici, aiuole, viali, aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici; monitoraggio e segnalazione alle autorità competenti di atti di vandalismo e di danneggiamento del patrimonio pubblico; etc.);
 - b) SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE TURISTICA (es. attività presso la biblioteca e altri contenitori culturali; partecipazione ed animazione durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni; apertura e sorveglianza aule studio; etc.);
 - c) SUPPORTO ALLA MOBILITÀ DEI CITTADINI (es. attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole; sorveglianza alunni scuolabus; trasporto scolastico; trasporto di persone bisognose a visite mediche; etc);
 - d) CURA E ASSISTENZA AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ (es. attività di supporto/compagnia agli anziani e alle persone con disabilità; supporto ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; attività di consegna e distribuzione pasti a domicilio; accompagnamento a visite specialistiche con relativo trasporto con automezzo; etc.);
2. È possibile svolgere attività non rientranti nelle aree di intervento sopra elencate, sulla base di eventuali esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento né tantomeno un apposito atto della Giunta comunale, purché tali ulteriori attività siano conformi a quanto previsto dall'art. 3.
3. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambiti del servizio di Protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

Art. 5 - Requisiti obbligatori dei Volontari Individuali

1. Le cittadine ed i cittadini che intendono svolgere attività di Volontariato Civico Individuale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere cittadini/e italiani/e o comunitari/e o cittadini/e di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - essere residenti nel Comune di Siziano;
 - avere età non inferiore ai 18 anni;
 - non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici e non avere in essere contenziosi con il Comune di Siziano;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non essere in condizioni di incompatibilità ambientale o di potenziale pregiudizio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione
2. I suddetti requisiti devono sussistere per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di volontariato

prestata.

3. Per specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini, idoneità psico-fisiche o predisposizioni, l'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti, finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari lo svolgimento di attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 6 - Registro dei Volontari Individuali

1. Il Comune di Siziano, con l'approvazione del presente Regolamento, istituisce il Registro dei Volontari Civici, suddiviso per aree di attività, come indicate all'art. 4.
2. L'iscrizione al Registro dei Volontari può essere fatta in qualsiasi momento, non è soggetta a scadenza né tantomeno a richiesta di rinnovo. Il Volontario Civico può sempre comunicare per iscritto la richiesta di immediata cancellazione dal Registro.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, previa verifica da parte del funzionario comunale incaricato, consente l'iscrizione del cittadino richiedente al Registro dei Volontari Civici.
4. L'eventuale motivato diniego all'iscrizione è comunicato per iscritto all'interessato.
5. Periodicamente l'Amministrazione Comunale potrà pubblicare appositi avvisi pubblici per il reperimento di volontari, fatta salva la possibilità da parte dei cittadini di presentare spontaneamente, in qualsiasi momento, la propria candidatura utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune.
6. La tenuta del Registro dei Volontari Civici, la pubblicazione degli avvisi, l'istruttoria delle domande, le coperture assicurative e i corsi di formazione in materia di sicurezza sono di competenza del Settore Affari generali.
7. I volontari inseriti nel registro saranno impiegati in base agli accordi con i responsabili dei servizi interessati, tenuto conto della disponibilità, delle abilità e delle caratteristiche dei singoli.
8. Prima di avviare il servizio potrà essere richiesta la partecipazione ad un percorso di formazione, svolto con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.
9. Al volontario è consegnata copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 7 – Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti di cartellino identificativo fornito dal l'Ente che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.
2. Il volontario è tenuto a:
 - rispettare gli orari di attività prestabiliti;
 - segnalare tempestivamente al referente del servizio la propria assenza o impedimento a svolgere la propria attività di volontariato;
 - svolgere la propria attività di volontariato con diligenza, impegno e lealtà;
 - tenere un comportamento educato e corretto;
 - garantire la riservatezza su dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello

- svolgimento dei propri compiti;
 - essere in possesso delle certificazioni tecnico/pratiche e delle idoneità necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate;
 - conoscere e rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici aziendale e nazionale.
3. Ai/Alle volontari/e inseriti nel Registro dei Volontari Individuali ai sensi del presente Regolamento saranno forniti, a carico del Comune, i dispositivi di protezione individuali/vegiario previsti per l'attività espletata. Sarà cura dei Responsabili dei Servizi informare i/le volontari/e sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali. In particolare, sarà cura dei Responsabili dei Servizi informare i/le volontari/e sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali saranno chiamati/e ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività prestate.
 4. I Responsabili dei Servizi sono inoltre tenuti ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono all'interno del Comune ed a fare effettuare le necessarie formazioni sulla sicurezza.
 5. Ogni Responsabile di Servizio stilerà gli Elenchi dei volontari/delle volontarie assegnati/e al Servizio di competenza, indicando per ognuno le effettive presenze ai fini della copertura assicurativa.

Art. 8 – Coordinamento

1. Competono al Responsabile del Settore a cui fa riferimento la specifica attività del/la volontario/a:
 - il coordinamento dell'attività dei Volontari Civici assegnati;
 - la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i Volontari rispettino il presente regolamento e le indicazioni impartite;
 - la verifica, nei tempi e con le modalità ritenute più opportune, dei risultati conseguiti con l'attività svolta.
2. Potrà essere individuato un dipendente dell'ente referente per ciascuna attività con il compito di coadiuvare il Responsabile di Settore nei compiti sopra indicati e con il potere di fornire indicazioni ai Volontari Civici.

Art. 9 – Copertura assicurativa

1. Il Comune provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari durante l'attività di volontariato.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela in caso di infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi e conseguenti allo svolgimento dell'attività di Volontario Civico.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato,

l'assicurazione deve comprendere anche l'impiego di mezzi di proprietà dell'Ente.

4. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati ed hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
5. Ai fini della copertura assicurativa, il Responsabile di Settore che accoglie l'intervento dei singoli volontari trasmette al Responsabile del Settore Affari Generali la lettera di coinvolgimento del Volontario Civico, contenente tutti i dati personali, i dati dell'attività nella quale è coinvolto il Volontario, la dichiarazione di conoscenza delle condizioni assicurative nonché gli eventuali automezzi, strumenti e dotazioni assegnati.
6. L'Amministrazione e i dipendenti dell'Ente sono esonerati da ogni responsabilità derivante e conseguente all'attività dei volontari svolta in violazione del presente regolamento e/o non conforme alle istruzioni impartite dal Responsabile del Settore o dal dipendente referente.

Art. 10 – Automezzi, strumenti, attrezzature e dotazioni

1. Il Comune di Siziano, laddove necessario, può fornire ai Volontari gli automezzi, gli strumenti, le attrezzature e le dotazioni necessari all'espletamento dell'attività di volontariato individuata.
2. Gli automezzi, gli strumenti, le attrezzature e le dotazioni eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

Art. 11 – Rimborso spese

1. I Volontari Civici non possono ricevere alcun compenso per le attività da loro svolte.
2. Il Comune può riconoscere al singolo volontario il rimborso di spese, preventivamente autorizzate, inerenti all'attività prestata e regolarmente documentate (ad esempio per l'eventuale certificato di idoneità fisica). Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa dal volontario, nei limiti previsti dalle norme vigenti.
3. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 12 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

1. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività svolte dal Volontario Civico qualora da queste possa derivare un danno per l'Ente, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio o la collaborazione del Volontario. In tali casi l'Amministrazione può disporre anche la cancellazione dal registro.

Art. 13 – Disposizioni finali e rinvii

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.